

CRITERI PER L'AMMISSIONE DI SOCI FONDATORI SUCCESSIVI

Premesso che:

in riferimento alla norme statutarie sui criteri per l'ammissione di Fondatori successivi, lo Statuto della Fondazione Artea, nei relativi articoli sotto indicati, prevede che:

Art. 1

[...]

2. E' Fondatore Promotore la Regione Piemonte.

3. Sono altresì considerati Fondatori successivi le persone giuridiche pubbliche o private e gli Enti che contribuiscono al patrimonio disponibile, con entità o con un prestigio tali da riconoscere la posizione di Fondatore e in base a tali requisiti vengono accettati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Fondatore Promotore, ovvero, in caso di adesione di Fondatori successivi, dal Collegio dei Fondatori con la maggioranza semplice dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h).

[...]

Art. 7

1. Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata l'adozione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

2. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai legali rappresentanti o loro delegati del Fondatore Promotore, che ne assume la presidenza, e, allorquando aderiscano, dai legali rappresentanti dei Fondatori successivi o loro delegati.

[...]

Art. 8

[...]

2. In particolare il Collegio dei Fondatori provvede a:

[.....]

h) stabilire i criteri per l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi e dei Sostenitori;

i) deliberare l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi e dei Sostenitori;

.....

Art. 13

[.....]

2. Al Consiglio di Amministrazione sono in particolare attribuite le seguenti competenze:

[.....]

g) fissare il valore minimo della quota ad incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile da erogarsi annualmente, da parte dei Fondatori successivi [...].

Tutto ciò premesso,

si determinano i seguenti criteri per l'ammissione di Fondatori successivi; tali criteri sono esposti nel presente Regolamento, che costituisce una fonte subordinata allo Statuto della Fondazione. Le norme del medesimo Regolamento non potranno essere interpretate in modo contrastante con le disposizioni di legge e dello Statuto della Fondazione. Lo Statuto ed il presente Regolamento sono pubblicati sul sito internet della Fondazione (www.fondazioneartea.org).

1. Criteri di Ammissione

Possono divenire Fondatori successivi le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, oltre a rispettare i requisiti indicati all'Art. 1 comma 3 dello Statuto della Fondazione e condividendo le finalità della Fondazione, ne facciano richiesta e si impegnino a

- a. contribuire alla realizzazione dei suoi scopi e a rispettare ed adempiere quanto previsto nello statuto ed in particolare nell'art 2;
- b. erogare a favore della Fondazione Artea, ai sensi dell'art.13 dello Statuto, una quota annuale ad incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile in misura che sarà di volta in volta definita dal Consiglio di Amministrazione;
- c. per le persone giuridiche private si richiede che siano di comprovata moralità al fine di non pregiudicare il buon nome della Fondazione.

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. g), dello Statuto, conferma o modifica l'ammontare della quota ad incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile richiesto per acquisire la qualifica di Fondatore successivo, a valere sull'esercizio finanziario della susseguente annualità.

2. Modalità e valutazione domanda ammissione.

a. Per le persone giuridiche private, la domanda di adesione deve essere indirizzata al Presidente del Collegio dei Fondatori e trasmessa, completa degli allegati richiesti, tramite P.E.C. all'indirizzo: fondazioneartea@messaggipec.it.

La domanda di ammissione, una volta protocollata, viene trasmessa al Presidente del Collegio dei Fondatori che dovrà convocare i Soci Fondatori entro i successivi 60 (= sessanta) giorni liberi dalla data di protocollo per la disamina, inserendo un punto all'ODG per ciascuna richiesta di ammissione e trasmettendo al Collegio dei Fondatori la documentazione pervenuta. In caso di ostacoli all'accoglimento della domanda, il Collegio dei Fondatori provvederà a comunicare all'aspirante Fondatore successivo le relative motivazioni e, ricevute le controdeduzioni dell'interessato nei quindici giorni successivi, accoglierà la domanda oppure deciderà la sua mancata accettazione. In questo ultimo caso l'aspirante Fondatore successivo potrà nuovamente ripresentare la domanda di ammissione, allorquando siano venute meno le cause ostative a fondamento del mancato accoglimento della precedente istanza.

Il Collegio dei Fondatori, sulla base dei criteri di cui al punto 1. del presente regolamento, procede alla valutazione ed all'eventuale deliberazione di accettazione o di rifiuto ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. i), dello Statuto.

La dichiarazione di adesione dovrà essere formalmente sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente aspirante Fondatore successivo ed il rispettivo modulo dovrà contenere l'indicazione della ragione sociale, della Partita IVA, del Codice Fiscale, della sede sociale, di una breve descrizione dell'attività svolta, dell'indirizzo di posta elettronica, della visura camerale/atto costitutivo/iscrizione al Registro imprese o quant'altro serva ad identificare correttamente il soggetto e le persone fisiche titolari dei poteri di firma e di amministrazione.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- Atto costitutivo e Statuto dell'Ente aspirante;
- estratto in copia autentica o copia e visura dell'originale della deliberazione dell'Organo statutariamente competente ad autorizzare il Rappresentante legale dell'Ente aspirante Fondatore successivo alla partecipazione nella Fondazione;
- iscrizione nel competente Registro delle Persone Giuridiche (se Ente riconosciuto);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprova i requisiti di moralità del legale rappresentante.

b. Per gli Enti pubblici, la domanda di adesione , contenente una dichiarazione di accettazione dello Statuto, deve essere indirizzata al Presidente del Collegio dei Fondatori e trasmessa, tramite P.E.C. all'indirizzo: fondazioneartea@messaggipec.it .

3. Effetti della deliberazione di accettazione.

A seguito della deliberazione di accettazione da parte del Collegio dei Fondatori, i Fondatori successivi ammessi devono provvedere al versamento della somma ad incremento del patrimonio indisponibile o disponibile entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui il succitato Collegio accoglie positivamente la loro domanda secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento; a seguito dell'avvenuto versamento della somma sopra citata, vengono conseguentemente iscritti nell'Albo dei Fondatori (Libro Soci Fondatori).

Per i nuovi Fondatori successivi, ammessi nel periodo 1° settembre - 31 dicembre, il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine sopra citato, ma la validità della loro adesione proseguirà automaticamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo. Il rispetto del sopra indicato termine di versamento è condizione di efficacia della delibera di accettazione adottata dal Collegio dei Fondatori.

Le quote di adesione saranno annualmente versate entro il 31 dicembre e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno seguente.

I suddetti termini di versamento sono stabiliti al fine di uniformare le scadenze di pagamento delle quote annuali e consentire alla Fondazione di poter programmare le attività future con piena consapevolezza delle risorse economiche e di cassa sussistenti.

4. Rinvio.

Per tutto quanto riguarda la disciplina dei Fondatori successivi si rinvia alle disposizioni statutarie, che si intendono integralmente accettate dagli stessi unitamente a quelle del presente Regolamento.